Oggetto:

UIL Scuola Marche – Applicazione prerogative sindacali CCNL Istruzione e Ricerca 2022/2024: convocazione ai tavoli e composizione delegazione trattante (TAS e Segretario Territoriale).

Gentile Dirigente Scolastico,

verificato che alcuni istituti non hanno convocato la scrivente O.S. pur avendo avviato le operazioni di contrattazione integrativa per l'**a.s. 2026/2027**, al fine di evitare rallentamenti procedurali o il rischio di annullamento delle contrattazioni già sottoscritte, si ricorda — come già comunicato in data **07/01/2026** — che in data **23 dicembre 2025** è stato sottoscritto in via definitiva il **CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022–2024**, di cui la **Federazione UIL Scuola RUA è organizzazione sindacale firmataria**.

Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione delle prerogative sindacali previste dal vigente CCNL, si invita la S.V. a convocare regolarmente la scrivente Organizzazione Sindacale ai tavoli negoziali.

Si precisa altresì, con riferimento alla composizione della delegazione trattante di parte sindacale, quanto disposto dai seguenti riferimenti contrattuali e interpretativi:

- **Artt. 8 e 30 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (18/01/2024)**, tuttora vigenti per la parte normativa sulle relazioni sindacali, che includono nella delegazione trattante i rappresentanti accreditati delle OO.SS. territoriali firmatarie;
- **Orientamenti Applicativi ARAN (tra cui ID 36568 del 03/03/2026 e pareri consolidati in materia di relazioni sindacali)**, i quali stabiliscono due principi fondamentali:
    1. **Legittimazione del TAS:** il Terminale di tipo Associativo (TAS) formalmente accreditato è a tutti gli effetti componente legittimato della delegazione trattante;
    2. **Autonomia delle delegazioni:** né la delegazione di parte pubblica né le altre componenti sindacali possono sindacare la composizione della delegazione di una sigla titolata, la quale è libera di farsi rappresentare dal proprio TAS anche in affiancamento al dirigente territoriale (fermo restando che la sigla esprime un'unica volontà negoziale).

Pertanto, laddove questa O.S. proceda al formale accredito del proprio Terminale Associativo quale componente della delegazione trattante, non si rinviene nella disciplina vigente alcuna disposizione che imponga, per ciò solo, l'esclusione dal tavolo del Segretario Territoriale dell'Organizzazione sindacale o, viceversa, del TAS stesso.

Certi della consueta collaborazione per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali, si porgono distinti saluti.

Pesaro 10 novembre 2026

La Segretaria Regionale
Resp. territoriale prov. di Pesaro e Urbino
Catia Cucchiarini

